



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5316

Seduta del 20/06/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO ATTIVATO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A. CON D.G.R. N. IX/62 DEL 26 MAGGIO 2010

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Andrea Massari

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. VIII/11288 del 10/02/2010” che, tra l’altro:

- stabilisce, valendosi anche di quanto previsto con legge regionale n. 31/2008, di costituire un fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
- individua in Finlombarda S.p.A. i requisiti di legittimazione per l’affidamento dell’incarico per svolgere l’attività di gestione e amministrazione del fondo stesso mediante specifica lettera d’incarico;

VISTE le successive deliberazioni di Giunta Regionale relative a determinazioni e modifiche in ordine al suddetto fondo regionale attivato presso Finlombarda S.p.A. e, in particolare, l’ultimo provvedimento, d.g.r. n. X/1258 del 24 gennaio 2014 che:

- stabilisce che le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento siano concesse in conformità al Reg (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- approva i criteri per la predisposizione del bando per la concessione delle agevolazioni stesse come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

VISTA la lettera d’incarico del 30/07/2010, successivamente prorogata con lettera del 19/01/2015, con la quale si affida a Finlombarda S.p.a. la responsabilità dell’assistenza tecnica, della gestione amministrativa e contabile del fondo, delle procedure operative di istruttoria e di erogazione dei contributi, della reportistica e monitoraggio del fondo e dei contributi e, in particolare, l’art. 10 che prevede la possibilità di rinnovo dell’incarico per le medesime attività;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2015 n 44, bilancio di previsione 2016 - 2018 che ha disposto uno stanziamento sul capitolo 16.01.203.10252 di euro 2.000.000,00 bilancio 2016 e di euro 2.000.000,00 bilancio 2017;

CONSIDERATA la perdurante situazione di emergenza e di crisi economica che continua a generare difficoltà di accesso al credito e riduzione degli impieghi bancari nei confronti delle imprese agricole operanti in tutto il territorio lombardo;

CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie recate dal fondo possono costituire un efficace strumento di intervento per sostenere le imprese agricole lombarde facilitando il loro accesso al credito;

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta:

- agli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art. 1 par. 1 del Reg. (UE) n 1408/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

RITENUTO che le agevolazioni non saranno erogate:

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto:

1. di incrementare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda S.p.A. con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010, per un importo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di euro 4.000.000,00 di cui 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2017;

2. di approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale n. X/1258 del 24/01/2014;
3. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente:
 - l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui al succitato allegato A, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
 - l'impegno e la liquidazione a favore di Finlombarda S.p.A. dell'importo di euro 4.000.000,00 che trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.10252 di cui 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2017 a integrazione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento costituito con deliberazione della giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010;
4. di autorizzare il Direttore della D.G. Agricoltura alla proroga della lettera d'incarico del 30/07/2010 con la quale si affida a Finlombarda S.p.a. la responsabilità della gestione fondo regionale attivato presso Finlombarda S.p.A. stessa con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- attestati di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

PRESO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 24/05/2016 alla valutazione del Comitato Aiuti di stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14/07/2015, n. X/3839 "XII Provvedimento Organizzativo 2015" allegato F nonché decreto n. 8060 del 05/10/2015 "Individuazione dei componenti fissi del Comitato di valutazione Aiuti di stato di cui alla d.G.r. 3839 del 14/07/2015";

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di incrementare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda S.p.A. con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010, per un importo di euro 4.000.000,00 di cui 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2017;
2. di approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale n. X/1258 del 24 gennaio 2014;
3. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente:
 - l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui al succitato allegato A, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'impegno e la liquidazione a favore di Finlombarda S.p.A., a incremento del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento istituito presso Finlombarda S.p.A. con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010, dell'importo di euro 4.000.000,00 che trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.10252 di cui 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2017;
- 4. di autorizzare il Direttore della D.G. Agricoltura alla proroga della lettera d'incarico del 30/07/2010 con la quale si affida a Finlombarda S.p.a. la responsabilità della gestione fondo regionale attivato presso Finlombarda S.p.A. stessa con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010;
- 5. di prevedere che l'erogazione del contributo sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- 6. di trasmettere a Finlombarda S.p.A., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;
- 7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO”**

Aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12//2013).

1. OBIETTIVI	Attivare uno strumento finanziario dedicato al sostegno delle imprese agricole per agevolare l’accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento.
2. CAMPO D’APPLICAZIONE	L’aiuto è destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. La misura non è rivolta agli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 1408/2013.
3. RISORSE	Residue disponibilità finanziarie assegnate con d.g.r. n 874/2013 integrate di 4.000.000,00 di euro con il presente provvedimento. Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse che Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. potranno eventualmente destinare a tale obiettivo.
4. SOGGETTI PROPONENTI	Hanno titolo a presentare domanda di contributo le imprese agricole attive nella produzione di prodotti agricoli, con sede operativa in Lombardia. Per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
5. CRITERI DI AMMISSIBILITA’	Presentazione della domanda entro i termini e con le modalità previsti dal bando.
6. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI	Prestiti concessi da istituti di credito per la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell’impresa. Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 20.000,00 Euro ed il massimo in 100.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi). Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l’agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell’eventuale periodo di preammortamento.
7. MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE	Contributo in conto interessi fino a un massimo di 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato; l’entità del contributo viene definito nel bando. Contributo determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo.
8. ENTITA’ AIUTI “DE MINIMIS” (ESL)	L’importo erogato all’impresa corrisponde all’aiuto calcolato in termini di “equivalente sovvenzione lorda” (ESL), al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.
9. DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA	Ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1408/2013, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei

	<p>membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;</p> <p>c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;</p> <p>d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.</p> <p>Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p>
<p>10. CUMULO DEI CONTRIBUTI</p>	<p>L'importo complessivo in de minimis concesso a un'impresa unica non può superare Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.</p> <p>Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc) o dall'obiettivo perseguito.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale "de minimis" di Euro 15.000,00, l'aiuto non viene concesso.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto stabilito dalla normativa comunitaria.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 875/2007, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
<p>11. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI</p>	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa</p>

	<p>acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.</p> <p>In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>
<p>12. ESCLUSIONI</p>	<p>L’aiuto non è concesso alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; • ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; • ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale.
<p>13. DICHIARAZIONE</p>	<p>I soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; • attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; • attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.